



Scrittura privata

REP./B n. 757

Contratto per affidamento del servizio di progettazione finalizzato al "Recupero e rifunzionalizzazione della componente vegetale ed impiantistica irrigua del Parco Storico di Villa Pecori Girdali"

CIG 9419031E42 – CUP: G67B22000070006

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 24 (ventiquattro) del mese di Novembre, in Borgo San Lorenzo, nella sede del Comune di Borgo San Lorenzo in piazza Dante, 2, con la presente scrittura privata, da valere come Legge,

TRA

Ing. GRAZZINI EMANUELE [REDACTED], nella sua qualità di Dirigente del Servizio Tecnico del Comune di Borgo San Lorenzo, in prosieguo chiamato "Comune" – C.F. 01017000488 – il quale interviene al presente atto in nome, per conto e nell' interesse esclusivo del Comune che rappresenta, ai sensi dell'articolo 107, comma 3, lettera c) del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, domiciliato presso la residenza municipale in Borgo San Lorenzo, Piazza Dante n. 2, CAP 50032;

E

Dott. SELLERI GAETANO GIOVANNI [REDACTED], il quale dichiara di intervenire non in proprio, ma in qualità di Amministratore Unico della ditta PAN ASSOCIATI S.R.L., C.F. e P.IVA 13352030152, con sede a Milano in Via Don Carlo Porro 6;

Premesso che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 42 del 11.04.2019 veniva approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato "Riqualficazione e valorizzazione di Villa Pecori Girdali";
- con delibera di Giunta Comunale n. 100 del 01.09.2022, denominato "Riqualficazione e valorizzazione di Villa Pecori Girdali – Atto di indirizzo per definizione variazioni progettuali", si dava mandato al Servizio competente di apportare le opportune variazioni al progetto esecutivo del Lotto n. 1 finanziato dal GAL-START e di redigere il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) da inviare ad INVITALIA per i Lotti n. 2-5-6, recependo le variazioni specificate negli allegati grafici;
- con determinazione n. 615 del 05.10.2022 denominata si affidava alla PAN ASSOCIATI S.R.L. di Milano il servizio di progettazione finalizzato al "Recupero e rifunzionalizzazione della componente vegetale e impiantistica irrigua del Parco Storico di Villa Pecori Girdali";
- gli interventi in oggetto, riguardanti la componente vegetale ed impiantistica irrigua del parco, verranno finanziati con i fondi PNRR del Bando MIC "Parchi e giardini storici" (M1C3I2.3) ed andranno a sommarsi ad altri interventi riguardanti prevalentemente l'arredo urbano e l'impianto di illuminazione, oggetto di finanziamento PINQUA/PNRR nell'ambito della "HOME In Inner Metropolis" della Città Metropolitana di Firenze;
- al fine di garantire un'unitarietà progettuale a questo insieme di interventi che, in quanto operanti sullo stesso bene, si trovano in una relazione di complementarietà reciproca, si è ritenuto opportuno affidare la progettazione di entrambi allo stesso soggetto già individuato da INVITALIA, tramite procedura di gara aperta, per l'intervento PINQUA;
- la PAN ASSOCIATI S.R.L. di Milano è la mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Impresa che è risultata aggiudicataria degli accordi quadro per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura del lotto 5 della riqualficazione di Villa Pecori Girdali, nonché mandante del Raggruppamento Temporaneo di Impresa del lotto 6 dello stesso intervento, entrambi finanziati dalla misura PINQUA;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.1 - Oggetto dell'incarico

1. L'Amministrazione comunale conferisce a PAN ASSOCIATI S.R.L. di Milano l'incarico professionale relativo alle attività sotto individuate nell'ambito del progetto di "Recupero e rifunzionalizzazione della componente vegetale ed impiantistica irrigua del Parco di Villa Pecori Girdali":
 - a) verifica dello stato di salute e di stabilità della componente arborea presente tramite metodo VTA e, ove necessario, tramite tomografia;
 - b) progettazione di fattibilità tecnico economica (PFTE);
 - c) progettazione definitiva;
 - d) progettazione esecutiva;

Art. 1.2 - Soggetto incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche

La persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell'art. 24, c.5, del D.Lgs. 50/2016 è Gaetano Giovanni Selleri, iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Milano al n. 8079, C.F. [REDACTED], con studio in via Don Carlo Porro n. 6 a Milano Codice ATECO _71.1_ Iscrizione ente previdenziale INARCASSA, EPAP.

Art. 1.3 - Soggetto/i che svolgeranno le prestazioni professionali

1. Le persone fisiche che svolgeranno le prestazioni di cui al presente disciplinare sono le:

- a) Gaetano Giovanni Selleri, iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Milano al n. 8079, C.F. [REDACTED] con studio in via Don Carlo Porro n.6 a Milano (amministratore unico e direttore tecnico PAN associati);
- b) Benedetto Selleri, iscritto all'Ordine degli ingegneri agronomi e forestali della Provincia di Milano al numero 774 dall'anno 1994; [REDACTED] con studio in via Don Carlo Porro n.6 a Milano (socio Pan associati);
- c) Giovane professionista: arch. Lorenzo Baldini, nato [REDACTED], [REDACTED] iscritto all'Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano, Sezione A - Settore Paesaggistica al n. 21964 dal 18.10.2021, abilitazione I Sessione 2021 (consulente su base annua della società PAN ASSOCIATI).

Art. 1.4 – Collaboratori

Il professionista, nell'espletamento dell'incarico, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione alla Committenza, ferma restando la propria responsabilità nei confronti dell'Amministrazione. La possibilità di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente disciplinare. La Committenza rimane estranea ai rapporti intercorrenti tra l'Incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

Art. 1.5 - Normativa di riferimento

1. Nello svolgimento dell'incarico si dovranno osservare le normative vigenti in materia di progettazione di opere pubbliche e in particolare:
 - il D.Lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
 - il D.P.R. 207/10 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", per le parti ancora in vigore ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - il D.Lgs. 81/08 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
2. Dovranno altresì essere rispettate tutte le norme tecniche in vigore attinenti la realizzazione delle opere (architettoniche, strutturali, impiantistiche, di sicurezza, igienico sanitarie, ecc.) ed ogni altra norma tecnica specifica vigente al momento dello svolgimento della prestazione professionale richiesta (norme UNI, CEI, CIG, ecc.).
3. Tutte le prestazioni svolte dovranno, altresì, garantire il rispetto e la conformità ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e ss.mm.ii., e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

Art. 1.6 - Obblighi generali dell'Amministrazione

La Committenza si impegna a fornire all'Incaricato tutta la documentazione a propria disposizione inerente l'oggetto dell'intervento. L'aggiudicatario si impegna altresì a osservare gli obblighi previsti dall'Avviso pubblico relativo all'intervento PNRR-M1C3-I2.3.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'INCARICO DI PROGETTAZIONE

Art. 2.1 - Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni inerenti la progettazione

L'incarico relativo alla progettazione dovrà attenersi a quanto segue:

- a. Gli elaborati di progetto ed il loro contenuto tecnico dovranno risultare coerenti con quanto indicato nel documento di indirizzo alla progettazione allegato.
- b. Gli elaborati progettuali dovranno rispettare i contenuti minimi indicati all'interno del Capo I, Titolo II, Parte II del D.P.R. 207/10, in funzione di quanto previsto dal vigente D.Lgs. n. 50/2016. Le indicazioni normative sono da intendersi integrate dalle specifiche disposizioni contenute all'interno del presente Disciplinare.
- c. La progettazione dovrà tenere conto dell'entità della spesa complessiva pari a € 54.522,45, IVA e somme a disposizione della Stazione Appaltante esclusi.

Il progettista è tenuto a studiare soluzioni tecniche tali da poter consentire la realizzazione dell'opera nel rispetto di tale limite economico. L'importo totale dei lavori riportato rappresenta una prima determinazione sommaria non suffragata da valutazioni progettuali di tipo analitico. Tale importo rappresenta comunque un limite economico per la redazione delle successive fasi di progettazione. L'eventuale superamento di tali importi dovrà essere oggettivamente motivato e concordato con la Stazione Appaltante.

- d. Nello svolgimento delle attività progettuali il professionista dovrà coordinarsi costantemente con il RUP o con un suo delegato secondo le specifiche modalità previste dal presente Disciplinare.
- e. Tutti gli elaborati progettuali rimarranno in proprietà alla Stazione Appaltante che potrà quindi utilizzarli in maniera piena ed esclusiva a sua discrezione. Tali elaborati dovranno essere forniti secondo la tempistica che verrà dettagliata all'interno del presente Disciplinare nelle seguenti modalità:
 - n. 1 copia dei file definitivi di ciascun elaborato dovrà essere consegnata su supporto informatico compatibile con i software in uso presso le strutture tecniche della Committenza (file sorgente originale modificabile in forma non protetta – documenti in formato “doc”/“rtf”, disegni in formato “dwg” accompagnati dai relativi stili di stampa in formato “ctb”, elaborati contabili in formato aperto “xml”);
 - n. 2 copie cartacee a colori piegate di ciascun elaborato. Gli elaborati dovranno essere datati, sottoscritti in originale, piegati in formato A4 e inseriti in appositi raccoglitori dotati di etichettatura esterna ed elenco del contenuto.
- f. Eventuali copie di lavoro del progetto che verranno realizzate dal professionista nel corso della progettazione saranno interamente a carico dello stesso. La richiesta di ulteriori copie da parte della Committenza comporterà il mero rimborso delle sole spese di riproduzione
- g. Dovranno essere recepite nel progetto tutte le indicazioni provenienti dalla Committenza secondo le procedure descritte e per tramite degli organi identificati dal presente Disciplinare, senza per ciò sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi.
- h. L'Incaricato dovrà predisporre le pratiche e acquisire, senza ritardo alcuno e con la massima diligenza, tutti i pareri, nulla-osta ed autorizzazioni necessari ai fini della realizzazione dei lavori.
- i. L'Incaricato dovrà recepire all'interno del progetto tutte le indicazioni e le prescrizioni rilasciate dagli Enti di Controllo preposti all'autorizzazione dell'opera e dell'attività da insediare presso la struttura ultimata.
- j. L'Incaricato dovrà recepire all'interno del progetto tutte le eventuali prescrizioni apposte dagli organi tecnici di controllo, nonché le modificazioni eventualmente richieste dalla Committenza prima dell'approvazione del progetto medesimo anche in attuazione delle operazioni di verifica/validazione del progetto, senza per ciò sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi.

I contenuti minimi di progettazione sono quelli di cui al Titolo II Capo I del vigente D.P.R. 207/10 da integrarsi con le disposizioni di cui all'art. 23 del D.Lgs 50/2016.

Art. 2.2 - Rilievi e indagini

Con l'esclusione della verifica dello stato di salute e di stabilità della componente arborea presente tramite metodo VTA già citata, i rilievi planoaltimetrici, delle reti, dei manufatti etc. e la relazione storica sono stati forniti dal Comune.

Art. 2.3 - Descrizione dei contenuti minimi del progetto

Le prescrizioni relative all'oggetto d'incarico sono dettagliatamente indicate nel “Documento di Indirizzo alla Progettazione dell'intervento e specifiche delle attività tecniche” (DIP).

Art. 2.4 - Modulistica, relazioni ed elaborati grafici per autorizzazioni e pareri

L'incaricato dovrà inoltre redigere la modulistica, le relazioni e gli elaborati grafici necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni comunque denominate.

Art. 2.5 – Ulteriori obblighi a carico del professionista

L'incarico oggetto del presente disciplinare comprende inoltre l'attività di supporto della conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 241/1990.

Il professionista risponderà direttamente e manleverà l'Amministrazione Committente da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte del professionista, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del contratto.

Art. 2.5bis - Responsabilità del professionista (appaltatore) e obblighi specifici derivanti dal PNRR

a. *Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH)*

L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente contratto, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo al obiettivo climatico.

b. *Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità*

Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021 (i.e. la “relazione di genere” sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta).

La mancata consegna della relazione di genere comporta l'interdizione alla partecipazione, sia in forma singola sia in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, a ulteriori procedure di affidamento in ambito PNRR e PNC.

c. Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l'Appaltatore stesso è altresì obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la documentazione di cui all'articolo 47, comma 3 bis, del D.L. n. 77/2021, (i.e. (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta).

L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021.

In caso di mancata osservanza degli obblighi sopra citati è prevista l'applicazione di penali commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso. Si rinvia alle previsioni di cui all'art. 7 delle Linee guida in attuazione del D.L. n. 77/2021, "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e agli artt. 47 e 50 del medesimo D.L. n. 77/2021.

d. *Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile*

L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dal Soggetto Attuatore conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nel presente contratto. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli interventi PINQuA per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

Art. 2.6 - Verifica periodica dell'avanzamento della progettazione

Al fine di:

- a) consentire il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento della progettazione;
- b) identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente sulla progettazione proponendo le adeguate azioni correttive;
- c) identificare tempestivamente la necessità di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni tecniche o amministrative, pareri, rispetto a quanto già in possesso del progettista;
- d) verificare le disposizioni progettuali con gli Organi/Strutture interni all'Amministrazione Committente;
- e) agevolare la redazione del progetto seguendone lo sviluppo "passo a passo" e fornendo un supporto continuo al professionista;

L'Incaricato è tenuto, nella fase relativa alla progettazione preliminare e definitiva, ad effettuare incontri, con cadenza almeno quindicinale, presso gli uffici tecnici comunali alla presenza del RUP. Il RUP potrà disporre una frequenza più ravvicinata degli incontri o l'esecuzione di specifici incontri al fine di far fronte a particolari problematiche progettuali, tecniche o amministrative.

L'Incaricato è tenuto a partecipare agli incontri indetti dalla Committenza al fine di fornire le necessarie spiegazioni in merito al progetto elaborato.

L'Incaricato è inoltre tenuto a partecipare agli incontri indetti dall'Amministrazione Committente per l'acquisizione dei pareri da parte di tutti gli Enti di Controllo.

L'Incaricato è obbligato a far presente alla Committenza evenienze, emergenze o condizioni che si verifichino nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.

Art. 2.7 - Termini per l'espletamento dell'incarico di progettazione

Per la redazione della progettazione si rinvia al punto 5.9 del DIP.

Per l'intera fase progettuale, comprensiva delle fasi autorizzative, si prevede un tempo complessivo di circa 117 giorni, fatte salve le scadenze intermedie previste; in tale arco temporale si prevede che vengano eseguite anche le attività connesse alla fase di rilievo e valutazioni.

Per le fasi di progettazione e verifica si prevede la seguente suddivisione in giorni naturali e consecutivi:

1. Progettazione PFTE e definitiva (includere le indagini): entro il 25 novembre 2022;
2. Conferenza dei servizi: 45 giorni;
3. Recepimento indicazioni (CdS) e Progettazione esecutiva: 10 giorni (dall'esito della CdS);
4. Verifica e validazione del progetto: 5 giorni.

Per l'avvio di ciascun termine e per la verifica di ciascuna scadenza contrattuale si farà riferimento alle date di ricezione delle comunicazioni sopra riportate da parte del progettista incaricato, adeguatamente documentate.

I termini indicati potranno essere interrotti solo con atto scritto motivato da parte della Committenza, ovvero per causa di forza maggiore tempestivamente segnalata per iscritto (a mezzo PEC) da una delle parti se non contestata dall'altra parte.

Relativamente ai termini sopra riportati, si specifica quanto segue:

- i termini indicati per le progettazioni non comprendono i tempi necessari all'espletamento della Conferenza dei Servizi o per l'acquisizione di pareri o autorizzazioni comunque denominati;

- i termini indicati per le progettazioni non comprendono i tempi necessari per la verifica/validazione dei progetti;
- i termini indicati per la progettazione comprendono i termini connessi all'acquisizione di accordi e pareri informali da parte degli Enti di Controllo e per la presentazione informale del progetto agli stessi;
- i termini indicati per tutte le fasi della progettazione comprendono i termini connessi alla verifica in itinere del progetto con gli organi dell'Amministrazione Committente.

I termini di cui al punto 1 del presente articolo sono inoperanti nel periodo necessario all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, pertanto restano sospesi dalla data di consegna all'Amministrazione Committente o ad altra Autorità Pubblica o Ente Privato titolare dell'atto di assenso, e riprendono a decorrere dall'emissione di questo o dalla scadenza del termine per il silenzio assenso qualora previsto dall'ordinamento. Tale sospensione comporta il differimento del termine di un pari numero di giorni; di tale differimento verrà redatta annotazione scritta.

Le sospensioni di cui sopra non operano qualora:

- il ritardo nell'acquisizione dell'atto di assenso dipenda da attività istruttoria, richieste di integrazioni, di modifiche o altri adeguamenti, causati da errori od omissioni imputabili al tecnico incaricato o dipenda da un comportamento negligente dello stesso tecnico;
- il ritardo nell'acquisizione dell'atto di assenso non sia pregiudizievole per lo svolgimento regolare delle prestazioni le quali possano essere utilmente proseguite anche nelle more dell'emissione dell'atto di assenso; qualora il proseguimento delle prestazioni possa essere soltanto parziale, il periodo di sospensione, come determinato dal presente articolo, è ridotto utilizzando criteri di ragionevolezza e proporzionalità, di comune accordo tra le parti, e il differimento dei termini sarà ridotto di conseguenza.

Art. 2.8 - Penali per il ritardato adempimento dell'incarico di progettazione (si prendono a riferimento, a seguito dell'abolizione dei relativi articoli del DPR 207/2010, le disposizioni previste nelle direttive ANAC in fase di approvazione)

La penale da applicare ai soggetti incaricati della progettazione e delle attività a questa connesse è stabilita in misura giornaliera pari allo 1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo professionale.

Nel caso in cui l'ammontare della penale raggiunga un importo superiore al 10 per cento dell'ammontare del corrispettivo professionale (come di seguito meglio specificato), la Committenza provvederà alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.

La penale si applica a ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto a ogni singolo termine di cui all'art. 2.5.

La penale trova applicazione, per ogni fase della progettazione secondo l'importo del corrispettivo professionale relativo a tutte le prestazioni direttamente o indirettamente connesse al proprio livello di progettazione e a quelli che lo precedono.

Le penali di cui al presente articolo sono cumulabili.

L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del tecnico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dalla Committenza o per indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che la Committenza stessa debba sostenere per cause imputabili all'Incaricato.

DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 3.1 - Onorario

Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente disciplinare è pari ad € **54.522,45** (cinquantaquattromilacinquecentoventidue/45), oltre oneri previdenziali e I.V.A. di legge, così come definito dall'offerta prodotta in sede di gara da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

Il corrispettivo di aggiudicazione è da intendersi convenuto "a corpo" in misura fissa ed invariabile, per la realizzazione delle prestazioni indicate nel Disciplinare d'Incarico. Nel caso di variazione dell'importo totale delle opere superiore al 10% in aumento o diminuzione si provvederà alla rideterminazione dell'onorario applicando un metodo proporzionale.

L'entità dell'onorario è ritenuta dalle parti adeguata all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'art. 2233, c. 2, del Codice Civile, nonché comprensiva dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'art. 2578 del Codice Civile.

L'importo contrattuale si riferisce alle attività sotto elencate:

- a) verifica dello stato di salute e di stabilità della componente arborea presente tramite metodo VTA e, ove necessario, tramite tomografia;
- b) progettazione di fattibilità tecnico economica (PFTE);
- c) progettazione definitiva;
- d) progettazione esecutiva.

Le pratiche autorizzative di cui al presente Disciplinare devono intendersi già compensate nell'onorario complessivo della parcella posto a base di gara.

L'onorario sopra indicato si intende riferito alla totalità delle prestazioni descritte nel presente Disciplinare, in esse intendendosi comunque comprese le attività di modificazione e integrazione degli elaborati che fossero richieste prima della consegna definitiva degli stessi, ovvero, dopo tale consegna e sino all'approvazione del progetto, dalla Committenza o da terzi, al fine di adeguare il progetto in rapporto a intervenute disposizioni normative.

Tutte le spese conglobate vengono compensate nella misura del 25%, con ciò rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente contenuto nel presente contratto disciplinare.

Tali spese si intendono ricomprese all'interno dell'onorario di cui al comma 1 del presente articolo.

I corrispettivi sono imm modificabili. Eventuali variazioni relative all'applicabilità della Tariffa Professionale e dei relativi importi non verranno applicate alle prestazioni oggetto del presente disciplinare, salvo diversa specifica disposizione normativa.

All'Incaricato non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione ovvero che siano

riconducibili a carenze di coordinamento tra attività di progettazione ed attività inerenti alla predisposizione del piano di sicurezza.

Art. 3.2 - Modalità di pagamento dell'onorario

La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata in due soluzioni:

- 64% del corrispettivo totale a completamento della fase di progettazione definitiva;
- 36% del corrispettivo totale a completamento della fase esecutiva.

In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 231/02, tutti i pagamenti avverranno entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della fattura.

L'emissione dei mandati di pagamento di tutte le prestazioni professionali ricomprese nell'incarico è comunque subordinata all'acquisizione dell'attestazione di regolarità contributiva con esito positivo.

In caso di inadempimento contrattuale, la Committenza si riserva di non procedere alla liquidazione degli acconti sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento, fatta salva la facoltà di attivare contestualmente le procedure di cui all'art. 5.1 del presente Disciplinare.

Art. 3.3 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Incaricato si assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, tutti gli obblighi previsti dalla L.136/10, come modificata dal D.L. 187/10, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente affidamento.

I dati identificativi del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi al presente rapporto contrattuale, come da dichiarazione del 26.09.2022, conservata in atti, sono di seguito riportati:

- Banca: [REDACTED]
- Agenzia: [REDACTED]
- Numero conto: 1 [REDACTED]
- Codice IBAN: [REDACTED]
- Codici di riscontro: [REDACTED]

L'intestatario del conto, coincidente con l'affidatario del presente incarico, è PAN ASSOCIATI S.R.L.

La persona delegata ad operare sul conto corrente dedicato é:

- Nome: [REDACTED]
- nato a: [REDACTED]
- C.F.: [REDACTED]
- operante in qualità di: LEGALE RAPPRESENTANTE

Ai sensi dell'art. 3, c. 5, della L. 136/10 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Amministrazione Committente e dagli altri soggetti di cui al comma 1 dell'articolo citato, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e il codice unico di progetto (CUP) comunicati all'Incaricato dalla Committenza.

L'Incaricato si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica relativa ai dati dichiarati in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni è causa di risoluzione del contratto.

Art. 3.4 – Anticipazione

Ai sensi dell'art. 5 del D.L. 79/97, convertito dalla L. 140/97, la Committenza non procederà alla liquidazione di alcuna forma di anticipazione.

COPERTURA ASSICURATIVA

Art. 4.1 - Polizza di responsabilità civile professionale

Il Tecnico incaricato deve presentare prima della sottoscrizione del contratto una polizza rilasciata da compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione europea.

La polizza di cui sopra copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto posto a base di gara che abbiano determinato a carico dell'Amministrazione committente nuove spese di progettazione o maggiori costi. In caso di errori od omissioni progettuali l'Amministrazione committente può richiedere al tecnico di nuovamente progettare i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa e deve prevedere una garanzia per un massimale non inferiore a 1.000.000,00 euro, ed essere conforme alla scheda tecnica 2.2, in relazione allo schema di polizza tipo 2.2, approvata con il D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

La polizza deve essere presentata all'Amministrazione committente contestualmente alla stipula del presente contratto e avrà efficacia dalla data di stipula del contratto con l'aggiudicatario dei lavori sino alla data di emissione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione. La mancata presentazione della polizza esonera l'amministrazione dal pagamento dei corrispettivi. Per quanto non diversamente disposto si applicano l'articolo 24, comma 4 ultimo periodo del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera c-bis), della legge n. 183 del 2011, introdotto dall'articolo 9-bis, comma 1, della legge n. 27 del 2012, dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, il

tecnico incaricato è dotato di una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale, per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale delle attività di propria competenza, stipulata con

ARCH INSURANCE (EU) DAC, n. PI-51320419L0 in data 03/12/2019, con validità fino al 31/12/2022 con tacito rinnovo, con un massimale di euro € 2.500.000,00, per evento e per anno.

Art. 4.2 - Durata della polizza

La polizza dovrà avere validità per tutta la durata dei lavori sino alla data di emissione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Nel caso intervenissero modifiche alla durata contrattuale dei lavori, il progettista dovrà, conseguentemente, adeguare la durata della polizza.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 5.1 - Risoluzione del contratto

Il contratto potrà essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente disciplinare comporti un'applicazione della penale, di cui all'art. 2.8 del presente atto, di ammontare superiore al 10% del corrispettivo pattuito. In tale ipotesi, la Committenza si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dalla Committenza medesima. È inoltre fatto salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni diretti e indiretti a carico dell'Amministrazione committente in conseguenza dell'inadempimento.

La Committenza si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, mediante idoneo provvedimento, qualora l'Incaricato non abbia provveduto in esito a formale diffida o in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal presente disciplinare.

In tale ipotesi non sarà riconosciuto al professionista nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni diretti e indiretti a carico della Committenza in conseguenza dell'inadempimento.

Il contratto può altresì essere risolto in danno all'Incaricato in uno dei seguenti casi:

- a) revoca o decadenza dall'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza. In caso di tecnico incaricato strutturato in forma associata o societaria, la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;
- b) perdita o sospensione della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione in seguito ad un provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
- c) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;
- d) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
- e) accertamento della violazione della disciplina del subappalto;
- f) accertamento della violazione del regime di incompatibilità cui all'art. 9.3 del presente Disciplinare;
- g) accertamento della violazione delle prescrizioni in materia di riservatezza di cui all'art. 9.8 del presente Disciplinare.

Qualora non venisse conseguito il parere positivo o l'atto di assenso comunque denominato dovuto da qualunque Ente o Amministrazione su uno qualsiasi degli elaborati progettuali inerenti alle diverse fasi di progettazione, ovvero non fosse conseguita la validazione da parte del competente organo consultivo dell'Amministrazione Committente, per accertato difetto progettuale, carenza negligente o violazione di norma di legge o di regolamento, la Committenza potrà risolvere il contratto e, salvo il risarcimento dei danni subiti da parte della Committenza stessa, l'Incaricato avrà diritto a ricevere soltanto il compenso relativo alle prestazioni effettuate che abbiano conseguito il parere favorevole del competente organo consultivo dell'Amministrazione committente o che siano state validate positivamente.

Art. 5.2 - Recesso dal contratto

La Committenza ha la facoltà di recedere dal presente contratto, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte dell'Incaricato, in qualunque momento, qualora ritenga di non dare più seguito alle prestazioni che ne sono oggetto. In tali casi, all'Incaricato verrà corrisposto il compenso relativo alle prestazioni svolte.

Art. 5.3 – Incompatibilità

I professionisti titolari delle prestazioni oggetto del presente Disciplinare non potranno partecipare né all'Appalto, né agli eventuali subappalti o cottimi relativi alle opere pubbliche oggetto del presente incarico.

All'appalto non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati al professionista ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.

I divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

L'Incaricato dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse con la Committenza e si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

Art. 5.4 – Subappalto

In tutti gli affidamenti di cui al presente Disciplinare, l'Incaricato non può avvalersi del subappalto (ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016), fatta eccezione per le attività relative a sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio (con l'esclusione delle relazioni geologiche) nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

Resta impregiudicata la responsabilità del progettista nel caso lo stesso ricorra al subappalto per le attività citate.

Art. 5.5 - Risoluzione delle controversie

Per le eventuali controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente disciplinare sarà competente il Foro di Firenze. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 5.6 – Spese

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente contratto, con la sola esclusione dell'I.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico della Committenza, sono e saranno ad esclusivo carico dell'Incaricato.

Si intendono altresì a carico dell'Incaricato gli oneri per tutti i materiali necessari per lo svolgimento dell'incarico ed ogni altro onere necessario per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente Disciplinare.

Il presente atto sconta l'imposta di bollo ordinaria, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972, con onere a carico della ditta appaltatrice, che l'accetta e viene regolarizzato a tali fini attraverso l'apposizione di n. 2 contrassegni telematici di € 16,00 ciascuno, che vengono apposti sulla copia analogica del presente contratto e dei suoi allegati, conservata in atti.

Art. 5.7 - Elezione del domicilio

Agli effetti del presente atto, l'Incaricato dichiara di avere il proprio domicilio in Milano, via Don Carlo Porro n. 6, tel. 022578982, PEC studio.panassociati@pec.it, e-mail: studio@panassociati.it

Art. 5.8 – Riservatezza e trattamento dei dati

Le parti si impegnano reciprocamente al rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 in materia di protezione dei dati personali "GDPR" e si danno reciprocamente atto di essersi scambiate l'informativa ivi prevista dall'art. 13 in relazione al reciproco trattamento dei dati personali.

Le parti si impegnano a trattare i dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente contratto in ottemperanza agli obblighi di legge nonché per fini di studio e statistici.

I contraenti sono tenuti ad improntare il trattamento dei dati personali, in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e minimizzazione.

I dati di contatto del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dati del Comune di Borgo San Lorenzo sono pubblicati nel sito internet istituzionale dell'Ente al seguente link: <http://www.comune.borgo-san-lorenzo.fi.it/privacy-regolamento-ue-2016679-rgpd>

Gli interessati al trattamento dei dati potranno esercitare i diritti previsti all'art. 12 e seguenti del Regolamento UE n. 2016/679, nonché il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77.

Art. 5.9 – Revolving doors

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., il soggetto incaricato della prestazione specialistica – sottoscrivendo il presente contratto – conferma la dichiarazione resa di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Comune di Borgo San Lorenzo, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto del Comune e nei propri confronti, nel triennio precedente la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, e, quindi, di non trovarsi nella specifica situazione di incapacità a contrarre con la P.A. prevista dalla norma sopra riportata.

Art. 5.10 – Rinvio

Per quanto non espressamente stabilito nel presente disciplinare, si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, a quelle del D.Lgs. 50/2016 e del vigente D.P.R. 207/10, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile.

Il presente contratto è stipulato in unico originale, composto di n. 8 pagine a video, mediante modalità informatiche e sottoscritto con le seguenti modalità: firma digitale, ai sensi dell'art. 1, comma 1^, lett. a), D. Lgs. n. 82/2005, previa apposita e reciproca verifica che i certificatori di firma digitale utilizzati dalle parti sono validi, non revocati e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1^, lettera f), del D. Lgs. n.82/2005.

L'affidatario: (firmato digitalmente)

Il Comune: (firmato digitalmente)